

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 05 giugno 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidenti; Avv. Gabriele Amodio, Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Stefano Persichelli, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N. 055 DELLA SIG.RA CASCINO CATERINA CONTRO LA SOCIETA' SS BORGOLOMBARDO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GUARESI MICHAEL (06.09.1997 MATR. FIGC 2093638).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo della sig.ra Cascino Caterina e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Guaresi Michael in favore della società SS Borgolombardo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N. 069 DEI SIGG.RI SESTI CARMINE E PAGANO CARMELA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI SESTI PASQUALE (13.05.1997 MATR. FIGC 5391075) DALLA SOCIETA' A.C. CALENZANO ASD.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N. 070 DELLA SIG.RA DA ROCHA DE FATIMA DAYANE (13.05.1985 MATR. FIGC 5902233) AVVERSO LA REVOCA DEL TESSERAMENTO (DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5), IN FAVORE DELLA A.S.D. FUTSAL TERNANA.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo della sig.ra Da Rocha De Fatima Dayane.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N.075 DEL SIG. GAVA EDDI (13.02.1994 MATR. FIGC 4305644) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F DALLA SOCIETÀ A.S.D. VITTORIO FALMEC S. M. COLLE.**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo del sig. Gava Eddi.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) RECLAMO N. 074 DELLA SIG.RA FLAVIA SPAGNUOLO (04.09.1989 MATR. FIGC 6899125) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF DALLA SOCIETÀ A.C.F.D. SPORT NAPOLI.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo della sig.ra Flavia Spagnuolo e dichiara, la stessa, svincolata ex art. 109 NOIF dalla società ACFD Sport Napoli.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO N. 077 DEL SIG. CIOCCA LEONARDO (20 10.1993 MATR. FIGC 4130113) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F DALLA SOCIETÀ U.S. ARCE A.S.D..**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del sig. Ciocca Leonardo e dichiara, lo stesso, svincolato ex art. 109 NOIF dalla società US Arce ASD..
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N. 072 DEI SIGG.RI MIRACOLO LUCA E GIORDANO ROSANNA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DI MIRACOLO LUCIANO (05.10.1997 MATR. FIGC 4577666) TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo dei sigg.ri Miracolo Luca e Giordano Rosanna e dichiara, il calciatore Miracolo Luciano, svincolato ex art. 111 NOIF dalla società ASD Mariano Keller.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N. 078 DEI SIGG.RI DI PIETRO ANTONIO E CASTAGNA MARIA TERESA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DEL CALCIATORE DI PIETRO TOMMASO (06/03/1997 MATR. FIGC 4611318) DALLA SOCIETÀ A.S.D. SAVIO SRL.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo dei sigg.ri Di Pietro Antonio e Castagna Maria Teresa e dichiara, il calciatore Di Pietro Tommaso, svincolato ex art. 111 NOIF dalla società ASD Savio srl..
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 9) RECLAMO N.076 DEL SIG. ALESSANDRO GORI MORI (27.02.1996 MATR. FIGC 4584692) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. TOR DI QUINTO.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del sig. Alessandro Gori Mori e dichiara nullo il tesseramento in favore della società USD Tor Di Quinto.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 06 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete